

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro X - Esecuzione  
Titolo I - Giudicato

### **Art. 649 Divieto di un secondo giudizio**

1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli [articoli 69](#) comma 2 e [345](#).
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.